



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1375 DEL 23/11/2015

OGGETTO: Vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche - Rimborso forfettario ex art. 211 della L.R. 21.1.2015, n. 1: approvazione tariffe e modalità di versamento. Attivazione della Commissione tecnica regionale "Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli" e della Commissione tecnica regionale "Procedure di semplificazione, anche informatiche, della vigilanza e del controllo delle opere e costruzioni in zona sismica".

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Assente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 24/11/2015.

Il funzionario:FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Giuseppe Chianella

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il dpr 6 giugno 2001, n. 380 e smi (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*);

Visti il Decreto Ministero Infrastrutture 14 Gennaio 2008 recante "Nuove norme tecniche per le costruzioni" nonché la relativa Circolare esplicativa 2 febbraio 2009, n. 617/CSLLPP;

Visti:

- la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (*Testo unico governo del territorio*) con particolare riferimento alle disposizioni, ivi integralmente trasposte, della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 e smi (*Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche*);
- le deliberazioni attuative in materia di "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche", ancora pienamente in vigore con la trasposizione della L.R. n. 5/10 nella L.R. n.1/2015:
 - D.G.R. n. 165 del 20/02/2012 recante: L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi, art. 21, comma 1, lettera b). Classifica interventi e istanza di autorizzazione o preavviso scritto;
 - D.G.R. n. 166 del 20/02/2012 recante: Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, ai fini sismici, ai sensi dell' articolo 21, comma 1, della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi;
 - D.G.R. n. 167 del 20/02/2012 recante: Prima individuazione degli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Art. 7, comma 3, lett. abis), della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi;
 - D.G.R. n. 168 del 20/02/2012 recante: Individuazione delle varianti strutturali non soggette ad autorizzazione o a preavviso scritto, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lett. b), della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi;
 - D.G.R. n. 169 del 20/02/2012 recante: Atto di indirizzo per le procedure operative per il deposito del certificato di rispondenza. Art. 62, d.p.r. 380/01 e art. 12, L.R. 5/2010 e smi;
 - D.G.R. n. 170 del 20/02/2012 recante: Criteri per le Province di Perugia e di Terni volti alla definizione del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli ai sensi dell'art. 19, c. 2, della L.R. n. 5/2010 e smi;
 - D.G.R. n. 171 del 20/02/2012 recante: Individuazione dei criteri sui controlli dei progetti e sul controllo ispettivo in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi;

Viste inoltre:

- la deliberazione di Giunta Provinciale della Provincia di Perugia del 12.03.2012, n. 94;
- la deliberazione di Giunta Provinciale della Provincia di Terni del 15.03.2012, n. 60;
con le quali le Province, ottemperando alle disposizione di cui al comma 2 dell'art. 211 della LR 1/2015 (ex comma 2, art. 19 della LR 5/10), stabilivano sia l'importo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (ex comma 1 del medesimo articolo 211) nonché le relative modalità di versamento nelle proprie casse;

Vista la legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative” con la quale vengono riassorbite dalla Regione le funzioni “sismiche” di Vigilanza e controllo delle costruzioni in zona sismica e del contenzioso, delegate confermata alle Province, in ultimo, con legge regionale 27.01.2010, n. 5;

Visto e considerato che:

- Il Servizio regionale competente per le materie di vigilanza e controllo delle opere e costruzioni in zona sismica, ha provveduto, di concerto con il proprio Coordinatore, a predisporre le opportune modifiche normative (emendamenti) alla legge regionale 1/2015 nella legge regionale di assestamento del bilancio regionale di imminente approvazione;
- che suddetti emendamenti, in materia della vigilanza e del controllo delle costruzioni in zona sismica (articoli trasposti nella legge regionale 1/2015 dalla legge regionale 5/2010), accordano la norma con le nuove competenze regionali e prevedono:
 - a) l’attivazione delle nuove funzioni regionali di vigilanza e controllo sismici all’entrata in vigore della legge di assestamento e dell’effettivo trasferimento del personale provinciale addetto;
 - b) per questioni organizzative e di opportunità, che il rimborso forfettario è corrisposto alla Regione a partire dal 1 gennaio 2016. Fino a tale data il rimborso forfettario continua ad essere corrisposto alle Province territorialmente competenti;

Considerato quindi che, per la prosecuzione senza soluzione di continuità delle attività di vigilanza e controllo “sismiche” e nei confronti degli utenti è opportuno che la Regione faccia proprie le tariffe del rimborso forfettario (ex art. 211 della Lr 1/2015) e le relative procedure di versamento dello stesso, al momento e fino al 31 dicembre 2015, nelle casse delle amministrazioni provinciali competenti per territorio;

Considerato che:

- le suddette tariffe del rimborso forfettario sono quelle come originariamente assunte Province di Perugia e di Terni con proprie determinazioni (D.G.P. n. 94/2012 della Provincia di Perugia e D.G.P. n. 60/2012 della Provincia di Terni) e ad oggi in vigore;
- che le suddette tariffe resteranno in vigore, fino a successiva determinazione della Giunta regionale, anche dopo il 31 dicembre 2015;
- che, al contrario, le procedure di versamento del rimborso forfettario di cui al presente atto avranno valore sino al 31 dicembre 2015 e che le stesse saranno aggiornate per tenere conto, a partire dal 1 gennaio 2016, che il rimborso forfettario è corrisposto alla Regione;

Rilevato inoltre che:

- con l’applicazione della legge regionale 10/2015, di fatto, si realizzano due ulteriori nuovi uffici regionali decentrati operanti nell’ambito della vigilanza e del controllo delle opere in zona sismica (uno con base a Perugia ed uno con base a Terni), ciascuno di loro operante nei medesimi ambiti territoriali delle Amministrazioni provinciali dai quali vengono trasferiti;
- che suddetti uffici decentrati devono essere integrati nel sistema “Regione Umbria”, anche per quanto attiene alla protocollazione, alla gestione degli archivi storici delle pratiche edili depositate, etc, in modo da renderli subito operativi e rispondenti alle esigenze dell’utenza;

Ravvisata quindi la necessità, per ragioni di continuità dell’azione amministrativa e delle procedure in essere, di prevedere che, dalla data di attivazione dei nuovi uffici regionali decentrati di vigilanza e controllo di Perugia e di Terni e sino a diversa determinazione regionale, le pratiche sismiche (richieste di depositi ed autorizzazioni sismiche ed ogni altra certificazione e documentazione connessa) siano depositate presso gli uffici regionali decentrati di vigilanza e controllo competenti per territorio. Questo in alternativa alla già espressa possibilità per l’utente di riferirsi agli uffici del SUAPE (Sportello Nico per le Attività Produttive ed Edilizia) del Comune competente per territorio, così come previsto dalla Lr 1/2015.

Ravvisata infine la necessità, al fine del monitoraggio, della revisione e formulazione di azioni di miglioramento, di istituire, senza spese per l'Amministrazione regionale, le seguenti Commissioni tecniche:

- Commissione tecnica Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (articolo 211, legge regionale 1/2015);
- Commissione tecnica Procedure di semplificazione, anche informatiche, della vigilanza e del controllo delle opere e costruzioni in zone sismiche (legge regionale 1/2015);

e di disporre che, per ciascuna di esse, il Presidente sia individuato nella persona dell'Ing. Alberto Merini, Dirigente ad Interim del Servizio Geologico e Sismico e che il Coordinatore sia individuato nella persona dell'Ing. Marco Barluzzi, Responsabile della Sezione Normativa Antisismica e Rischio sismico e già coordinatore delle Province e responsabile delle azioni di vigilanza e controllo regionali. Alle Commissioni, ciascuna supportate da una Segreteria tecnica e da eventuali sottocommissioni tecniche, parteciperanno rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali, Associazioni di categoria e delle Istituzioni umbre;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare i seguenti Allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
 - a. Allegato A - *Classificazione degli interventi assoggettati alle disposizioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zone sismiche della L.R. n. 1 del 21.01.2015 (ex L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi)*;
 - b. Allegato B - *Schema dei rimborsi forfettari di cui all'art. 211 della L.R. 1/2015 (ex art. 19 L.R. n.5/2010)*;
 - c. Allegato C - *Prospetto per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (art. 211 L.R. 21.01.2015, n. 1)*;
 - d. Allegato D - *Modalità di versamento e istruzioni per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (art. 211 L.R. 21.01.2015, n. 1)*;
 - e. Allegato E - *Regolamento commissioni tecniche sulla vigilanza e sul controllo delle costruzioni in zona sismica*;
- 3) di ribadire che le tariffe del *rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli* restano, al momento, quelle oggi in vigore;
- 4) di disporre che, ferma ogni diversa ulteriore determinazione assunta in merito dalla Giunta regionale, al momento e fino al 31 dicembre 2015 il rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli, di cui all'art. 211 della legge regionale n. 1/2015, è corrisposto alla Provincia territorialmente competente;
- 5) di disporre che, alla data del 1 gennaio 2016, il *rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli* sia corrisposto alla Regione Umbria;
- 6) di stabilire che, dalla data di attivazione dei nuovi uffici regionali decentrati di vigilanza e controllo delle opere e costruzioni in zone sismiche di Perugia e di Terni e sino a diversa determinazione regionale, le pratiche sismiche (richieste di depositi ed autorizzazioni sismiche ed ogni altra certificazione e documentazione connessa) siano depositate presso gli uffici regionali decentrati di vigilanza e controllo competenti per territorio. Questo in alternativa alla già espressa possibilità per l'utente di riferirsi agli uffici del SUAPE (Sportello Nico per le Attività Produttive ed Edilizia) del Comune competente per territorio, così come previsto dalla lr 1/2015;

- 7) di avvalersi, attivandola per le finalità di monitoraggio, revisione e miglioramento delle azioni della vigilanza e del controllo delle costruzioni in zone sismiche, di due Commissioni di tecnici esperti in materia e di stakeholders istituzionali e del mondo delle professioni, con sede presso la Direzione regionale competente:
 - a. Commissione tecnica Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (articolo 211, legge regionale 1/2015);
 - b. Commissione tecnica Procedure di semplificazione, anche informatiche, della vigilanza e del controllo delle opere e costruzioni in zone sismiche (legge regionale 1/2015);
- 8) di disporre che, per entrambe le Commissioni:
 - a. il Presidente e il Coordinatore sono nominati con atto della Giunta regionale;
 - b. gli ulteriori membri sono nominati con atto del Dirigente del Servizio regionale competente;
- 9) di assegnare, per quanto sopra disposto, per entrambe le Commissioni tecniche:
 - a. la funzione di Presidente all'Ing. Alberto Merini Dirigente ad Interim del Servizio Geologico e Sismico;
 - b. la funzione di Coordinatore all'Ing. Marco Barluzzi, Responsabile della Sezione Normativa Antisimica e Rischio sismico del Servizio Geologico e Sismico della Regione e già coordinatore delle Province per le materie del presente atto e responsabile delle azioni di vigilanza e controllo sismiche regionali;
- 10) di disporre che entrambe le Commissioni si avvalgano:
 - a. di una segreteria tecnico-amministrativa formata da personale regionale da nominare con successivo atto dirigenziale, con sede presso la Direzione regionale competente per materia;
 - b. di sottocommissioni tecniche operative, istituite con determina del Dirigente competente, formate da personale regionale e da eventuali tecnici esperti esterni da nominare con successivo atto dirigenziale, con sede presso la Direzione regionale competente per materia;
- 11) di disporre che la partecipazione alle suddette Commissioni, Segreterie, Sottocommissioni è a titolo gratuito e non prevede indennità, gettoni di presenza o rimborsi di alcun genere a nessuno dei membri o dei partecipanti, sia interni alle Amministrazioni che esterni ad esse;
- 12) di stabilire che le disposizioni del presente atto trovano applicazione a partire dal 1 dicembre 2015;
- 13) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- 14) di notificare il presente atto alle Province di Perugia e di Terni;
- 15) di pubblicare il presente atto ed i suoi allegati nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Catia Bertinelli

IL PRESIDENTE

f.to Catuscia Marini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche - Rimborso forfettario ex art. 211 della L.R. 21.1.2015, n. 1: approvazione tariffe e modalità di versamento. Attivazione della Commissione tecnica regionale “Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli” e della Commissione tecnica regionale “Procedure di semplificazione, anche informatiche, della vigilanza e del controllo delle opere e costruzioni in zona sismica”.

Con **legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5** (*Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica*), in vigore dal 2 giugno 2010, la Regione Umbria avviava un innovativo percorso nell’ambito della vigilanza e del controllo di opere e costruzioni in zona sismica, varando nuove disposizioni semplificative su autorizzazione, vigilanza e controllo delle costruzioni in zona sismica.

Tali innovazioni, al passo con lo spirito delle Nuove Norme tecniche sulle costruzioni (dm 14.01.2008 e relativa Circ. 617/09) si sarebbero consolidate ed ampliate negli anni successivi attraverso successive modifiche ed integrazioni, quale la legge regionale 19.09.2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli enti locali territoriali) con cui l’Umbria ha ridefinito nuove procedure per la semplificazione delle autorizzazioni e la vigilanza, attuate con le deliberazioni dalla 165 alla 171 del 20 febbraio 2012.

In particolare, con la **D.G.R. n. 170 del 20/02/2012** (*Criteri per le Province di Perugia e di Terni volti alla definizione del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli ai sensi dell’art. 19, c. 2, della L.R. n. 5/2010 e smi*) si incaricavano le Province della definizione (quantificazione) del rimborso forfettario e della definizione delle modalità operative di versamento dello stesso nelle casse provinciali.

A tale proposito, vale la pena ricordare che le tariffe applicate ricalcavano massimamente quelle precedentemente approvate dalla Regione con D.G.R. del 4 giugno 2010, n. 816, successivamente riviste e condivise in seno ai Gruppi di lavoro congiunti Regione-Province.

Le Province, con propri atti (deliberazione di Giunta Provinciale della Provincia di Perugia del 12.03.2012, n. 94 e deliberazione di Giunta Provinciale della Provincia di Terni del 15.03.2012, n. 60), approvavano nel 2012 le nuove tariffe per il rimborso forfettario e le relative procedure operative di versamento, dando piena applicazione alla legge regionale 5/2010 e smi.

Va altresì ricordato che nella recente **legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1** (*Testo unico governo del territorio e materie correlate*), in vigore dal 29 gennaio 2015, la Regione Umbria ha inteso fondere anche la “Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica”, regolamentata con legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5, e, contemporaneamente, sono state fatte salve le procedure regionali approvate con le deliberazioni dalla 165 alla 171 del 20 febbraio 2012.

Con la **legge regionale 2 aprile 2015, n. 10** (*Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative*) viene dato l’avvio al riassorbimento da parte della Regione delle funzioni sismiche della vigilanza e del controllo delle costruzioni in zona sismica, da compiersi nel periodo 1 - 31 dicembre 2015.

Con il passaggio di competenze e di personale vengono meno le disposizioni delle Province in materia di rimborso forfettario e delle relative procedure di versamento: è pertanto necessario che la Regione dia soluzione di continuità alle attività “sismiche” creando i supporti normativi e procedurali necessari.

Questo anche al fine di evitare disservizi o interruzioni che danneggerebbero l’utenza e in

modo da mantenere tempi di risposta del sistema di vigilanza compatibili con l'attuale durata dei procedimenti.

Innanzitutto, è opportuno ricordare che il Servizio regionale competente ha provveduto a proporre emendamenti (di prossima approvazione con la legge di assestamento del bilancio regionale) per la modifica e il riallineamento delle procedure tecnico-amministrative della parte "sismica" della legge 1/2015 (ex articolato della legge 5/2010) alle nuove competenze regionali, prevedendo:

- a) l'attivazione delle nuove funzioni regionali di vigilanza e controllo sismici all'entrata in vigore della legge di assestamento e dell'effettivo trasferimento del personale provinciale addetto;
- b) per questioni organizzative e di opportunità, che il rimborso forfettario sia corrisposto alla Regione a partire dal 1 gennaio 2016. Fino a tale data il rimborso forfettario continua ad essere corrisposto alle Province territorialmente competenti.

È quindi necessario approvare i documenti allegati al presente atto, costituenti le tariffe per il rimborso forfettario (immutate rispetto a quelle oggi in vigore) e le modalità di versamento dello stesso da parte dell'utenza, i cui effetti avranno luogo a partire dall'effettivo trasferimento in Regione delle funzioni e del personale e nel quale non saranno più applicabili le delibere provinciali in materia (D.G.P. n. 94/2012 della Provincia di Perugia e D.G.P. n. 60/2012 della Provincia di Terni).

Allo stesso modo è indispensabile prevedere che, dalla data di attivazione dei nuovi uffici regionali decentrati di vigilanza e controllo delle opere e delle costruzioni in zone sismiche di Perugia e di Terni e sino a diversa determinazione della Giunta regionale, le pratiche sismiche (richieste di depositi ed autorizzazioni sismiche ed ogni altra certificazione e documentazione connessa) siano depositate presso gli uffici regionali di vigilanza e controllo competenti per territorio. Questo in alternativa alla già espressa possibilità per l'utente di riferirsi agli uffici del SUAPE (Sportello Nico per le Attività Produttive ed Edilizia) del Comune competente per territorio, così come previsto dalla Lr 1/2015.

Parallelamente la Giunta, consapevole della necessità di monitorare le attività della vigilanza e controllo "sismici", dare nuovo slancio alla semplificazione delle procedure in materia e prepararsi alle eventuali conseguenze dell'impugnazione della parte "sismica" di vigilanza e controllo delle opere della legge 1/2015 da parte del Governo, dispone l'attivazione di due Commissioni le quali, fra le altre, dovranno predisporre azioni alternative alle attuali in materia di vigilanza e controllo delle opere in zone sismiche: la prima per il monitoraggio, la revisione e la formulazione di azioni di miglioramento per il rimborso forfettario ex art. 211 della legge 1/2015, la seconda per il monitoraggio, la revisione e la formulazione di azioni di miglioramento, anche informatiche, delle procedure di semplificazione della vigilanza e del controllo delle opere e costruzioni in zone sismiche.

Per tali Commissioni la Giunta indica la massima composizione, nomina il Presidente e il Coordinatore ed approva il relativo Regolamento.

Per quanto sopra esposto e motivato si propone alla Giunta quanto segue:

- 1) di approvare i seguenti Allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
 - a. Allegato A - *Classificazione degli interventi assoggettati alle disposizioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zone sismiche della L.R. n. 1 del 21.01.2015 (ex L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi)*;
 - b. Allegato B - *Schema dei rimborsi forfettari di cui all'art. 211 della L.R. 1/2015 (ex art. 19 L.R. n.5/2010)*;
 - c. Allegato C - *Prospetto per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (art. 211 L.R. 21.01.2015, n. 1)*;
 - d. Allegato D - *Modalità di versamento e istruzioni per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (art. 211 L.R.*

- 21.01.2015, n. 1);
- e. Allegato E – *Regolamento commissioni tecniche sulla vigilanza e sul controllo delle costruzioni in zona sismica*;
- 2) di ribadire che le tariffe del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli restano, al momento, quelle oggi in vigore;
 - 3) di disporre che, ferma ogni diversa ulteriore determinazione assunta in merito dalla Giunta regionale, al momento e fino al 31 dicembre 2015 il rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli, di cui all'art. 211 della legge regionale n. 1/2015, è corrisposto alla Provincia territorialmente competente;
 - 4) di disporre che, alla data del 1 gennaio 2016, il rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli sia corrisposto alla Regione Umbria;
 - 5) di stabilire che, dalla data di attivazione dei nuovi uffici regionali decentrati di vigilanza e controllo delle opere e costruzioni in zone sismiche di Perugia e di Terni e sino a diversa determinazione regionale, le pratiche sismiche (richieste di depositi ed autorizzazioni sismiche ed ogni altra certificazione e documentazione connessa) siano depositate presso gli uffici regionali decentrati di vigilanza e controllo competenti per territorio. Questo in alternativa alla già espressa possibilità per l'utente di riferirsi agli uffici del SUAPE (Sportello Nico per le Attività Produttive ed Edilizia) del Comune competente per territorio, così come previsto dalla lr 1/2015;
 - 6) di avvalersi, attivandola per le finalità di monitoraggio, revisione e miglioramento delle azioni della vigilanza e del controllo delle costruzioni in zone sismiche, di due Commissioni di tecnici esperti in materia e di stakeholders istituzionali e del mondo delle professioni, con sede presso la Direzione regionale competente:
 - a. Commissione tecnica Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (articolo 211, legge regionale 1/2015);
 - b. Commissione tecnica Procedure di semplificazione, anche informatiche, della vigilanza e del controllo delle opere e costruzioni in zone sismiche (legge regionale 1/2015);
 - 7) di disporre che, per entrambe le Commissioni:
 - a. il Presidente e il Coordinatore sono nominati con atto della Giunta regionale;
 - b. gli ulteriori membri sono nominati con atto del Dirigente del Servizio regionale competente;
 - 8) di assegnare, per quanto sopra disposto, per entrambe le Commissioni tecniche:
 - a. la funzione di Presidente all'Ing. Alberto Merini Dirigente ad Interim del Servizio Geologico e Sismico;
 - b. la funzione di Coordinatore all'Ing. Marco Barluzzi, Responsabile della Sezione Normativa Antisismica e Rischio sismico del Servizio Geologico e Sismico della Regione e già coordinatore delle Province per le materie del presente atto e responsabile delle azioni di vigilanza e controllo sismiche regionali;
 - 9) di disporre che entrambe le Commissioni si avvalgano:
 - a. di una segreteria tecnico-amministrativa formata da personale regionale da nominare con successivo atto dirigenziale, con sede presso la Direzione regionale competente per materia;
 - b. di sottocommissioni tecniche operative, istituite con determina del Dirigente competente, formate da personale regionale e da eventuali tecnici esperti esterni da nominare con successivo atto dirigenziale, con sede presso la Direzione regionale competente per materia;
 - 10) di disporre che la partecipazione alle suddette Commissioni, Segreterie, Sottocommissioni è a titolo gratuito e non prevede indennità, gettoni di presenza o rimborsi di alcun genere a nessuno dei membri o dei partecipanti, sia interni alle Amministrazioni che esterni ad esse;
 - 11) di stabilire che le disposizioni del presente atto trovano applicazione a partire dal 1 dicembre 2015;
 - 12) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio

- regionale;
- 13) di notificare il presente atto alle Province di Perugia e di Terni;
- 14) di pubblicare il presente atto ed i suoi allegati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Perugia, lì 16/11/2015

L'istruttore
Ing. Marco Barluzzi

FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 16/11/2015

Il responsabile del procedimento
Ing. Marco Barluzzi

FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull'atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia lì 16/11/2015

Il dirigente ad Interim del Servizio
Ing. Alberto Merini

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA

OGGETTO: Vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche - Rimborso forfettario ex art. 211 della L.R. 21.1.2015, n. 1: approvazione tariffe e modalità di versamento. Attivazione della Commissione tecnica regionale "Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli" e della Commissione tecnica regionale "Procedure di semplificazione, anche informatiche, della vigilanza e del controllo delle opere e costruzioni in zona sismica".

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 17/11/2015

IL DIRETTORE vicario
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato alle Infrastrutture, ai trasporti, alla riqualificazione urbana e valorizzazione delle città

OGGETTO: Vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche - Rimborso forfettario ex art. 211 della L.R. 21.1.2015, n. 1: approvazione tariffe e modalità di versamento. Attivazione della Commissione tecnica regionale "Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli" e della Commissione tecnica regionale "Procedure di semplificazione, anche informatiche, della vigilanza e del controllo delle opere e costruzioni in zona sismica".

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 18/11/2015

Assessore Giuseppe Chianella

FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, lì

L'Assessore

Allegato A

Classificazione degli interventi assoggettati alle disposizioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zone sismiche della L.R. n. 1 del 21.01.2015 (ex L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi).

CLASSE D'USO	GRUPPO	CATEGORIA	TIPOLOGIA INTERVENTO	
IV	A	1	Realizzazione, adeguamento, miglioramento ed interventi locali e/o di riparazione di opere ed infrastrutture STRATEGICHE pubbliche e private di cui all' Elenco A del D.P.C. 3685/2003 e all'Elenco A della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003 ed ogni altra opera ricadente in CLASSE IV ai sensi del D.M. 14/01/2008.	
		2	Realizzazione, adeguamento, miglioramento ed interventi locali e/o di riparazione di opere ed infrastrutture RILEVANTI pubbliche e private di cui all' Elenco B del D.P.C. 3685/2003 e all'Elenco B della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003 ed ogni altra opera ricadente in CLASSE III ai sensi del D.M. 14/01/2008.	
I e II	B	3	Realizzazione, adeguamento, miglioramento ed interventi locali e/o di riparazione, <u>ivi compresi gli interventi di minore rilevanza</u> , di opere ed infrastrutture pubbliche non ricadenti nei punti A1 e A2.	
		4	Adeguamento o miglioramento di opere ed infrastrutture private non ricadenti nei punti A1 e A2.	
		5	Edifici privati con cubatura superiore a 8000 mc, <u>ivi compresi gli interventi di minore rilevanza</u> , non ricadenti nei punti A1 e A2.	
		6	Dighe, ponti stradali e passerelle pedonali, non ricadenti nei punti A1 e A2 (privati).	
	C	7	Edificio privato con cubatura tra 8.000 mc e 500 mc o di altezza superiore a due piani complessivi entro e fuori terra, <u>ivi compresi gli interventi di minore rilevanza</u> , non ricadenti nei punti A1 e A2.	
		8	Altre opere private di cui all' art. 65 o art. 93 D.P.R. 380/01 non individuate in alcuna categoria, <u>ivi compresi gli interventi di minore rilevanza</u> , non ricadenti nei punti A1 e A2.	
		9	Interventi locali e/o di riparazione di opere private, non ricadenti nei punti A1 e A2.	
		10	Opere private che per dimensione, caratteristiche tecniche e d'uso non presentano particolari problemi, non ricadenti nei punti A1 e A2.	
	D	11	Edificio privato con cubatura complessiva inferiore a 500 mc, costituito da un massimo di due piani complessivi entro e fuori terra, non ricadente nei punti A1 e A2, <u>ivi compresi gli interventi di minore rilevanza</u> .	
	ALTRO SISMA / CALAMITA'	E	12	Interventi di riparazione di edifici pubblici e privati danneggiati a seguito di eventi calamitosi, non ricadenti nei punti E13 e E14, individuati con apposite Ordinanze a seguito di dichiarazione di stato di calamità.
			13	Interventi di riparazione di edifici danneggiati dal sisma e finanziati con Ordinanza n. 61/97.
14			Interventi di riparazione di edifici danneggiati dal sisma e finanziati con D.G.R. 5180/98	
ALTRO	F	15	Interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità di cui alla L.R. 5/2010.	

NOTE:

Elenco A del D.P.C. n. 3685 del 21/10/2003

Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza statale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

Edifici:

Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento), strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto), strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo abbia luogo da parte dei seguenti soggetti istituzionali:

- 1) organismi governativi;
- 2) uffici territoriali di Governo;
- 3) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- 4) Forze armate;
- 5) Forze di polizia;
- 6) Corpo forestale dello Stato;
- 7) Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
- 8) Registro italiano dighe;
- 9) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
- 10) Consiglio nazionale delle ricerche;
- 11) Croce rossa italiana;
- 12) Corpo nazionale soccorso alpino;
- 13) Ente nazionale per le strade e società di gestione autostradale;
- 14) Rete ferroviaria italiana;
- 15) Gestore della rete di trasmissione nazionale, proprietari della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione di energia elettrica;
- 16) Associazioni di volontariato di protezione civile operative in più regioni.

Opere infrastrutturali:

- Autostrade, strade statali e opere d'arte annesse;
- Stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime previste nei piani di emergenza, nonché impianti classificati come grandi stazioni.
- Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti interregionali, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica fino ad impianti di media tensione, la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili (quali oleodotti, gasdotti, ecc.), il funzionamento di servizi di comunicazione a diffusione nazionale (radio, telefonia fissa e mobile, televisione).

Elenco A della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

Edifici:

- edifici destinati a sedi dell'Amministrazione regionale
- edifici destinati a sedi dell'Amministrazione provinciale
- edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali
- edifici destinati a sedi di Comunità montane
- strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, etc.)
- centri funzionali di protezione civile
- edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione
- sedi Aziende unità sanitarie locali
- centrali operative 118
- presidi sanitari

Opere infrastrutturali.

- vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali, ed opere d'arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica
- strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.)
- strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
- strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)
- altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.

Elenco B del D.P.C. n. 3685 del 21/10/2003

Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Edifici:

- Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane.
- Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali (quali ad esempio impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, impianti nucleari di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni).
- Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese).

Opere infrastrutturali:

- Opere d'arte relative al sistema di grande viabilità stradale e ferroviaria, il cui collasso può determinare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico.
- Grandi dighe.

Elenco B della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Edifici:

- asili nido e scuole di ogni ordine e grado
- strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.)
- strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.)
- edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del decreto del capo del Dipartimento della protezione civile, n. 3685 del 21 ottobre 2003
- stadi ed impianti sportivi
- strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.)
- edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi (uffici pubblici e privati) o adibite al commercio (centri commerciali, ecc.), suscettibili di grande affollamento
- strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi.

Infrastrutture:

- stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico
- opere di ritenuta non di competenza statale
- impianti di depurazione

- altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani d'emergenza o in altre disposizioni di protezione civile.



Regione Umbria
Giunta Regionale

Allegato B - Schema dei rimborsi forfettari di cui all'art. 211 della L.R. 1/2015 (ex art. 19 L.R. n.5/2010).

SCHEMA RIMBORSI FORFETTARI			AUTORIZZAZIONI								DEPOSITI								
			VALUTABILI IN MC				NON VALUTABILI IN MC				VALUTABILI IN MC				NON VALUTABILI IN MC				
			PROGETTO		VARIANTE		PROGETTO		VARIANTE		PROGETTO		VARIANTE		PROGETTO		VARIANTE		
CLASSE D'USO	GRUPPO	CATEGORIA	TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIVATI	OPERE PUBBLICHE	PRIVATI	OPERE PUBBLICHE	PRIVATI	OPERE PUBBLICHE	PRIVATI	OPERE PUBBLICHE	PRIVATI	OPERE PUBBLICHE	PRIVATI	OPERE PUBBLICHE	PRIVATI	OPERE PUBBLICHE		
				€/mc	€/mc	€/mc	€/mc	€	€	€	€	€	€	€	€				
IV	A	1	Realizzazione, adeguamento, miglioramento ed interventi locali e/o di riparazione di opere ed infrastrutture STRATEGICHE pubbliche e private di cui all' Elenco A del D.P.C. 3685/2003 e all'Elenco A della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003 ed ogni altra opera ricadente in CLASSE IV ai sensi del D.M. 14/01/2008.	0,35	0,18	0,07	0,04	300	150	100	50								
		2	Realizzazione, adeguamento, miglioramento ed interventi locali e/o di riparazione di opere ed infrastrutture RILEVANTI pubbliche e private di cui all' Elenco B del D.P.C. 3685/2003 e all'Elenco B della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003 ed ogni altra opera ricadente in CLASSE III ai sensi del D.M. 14/01/2008.	0,35	0,18	0,07	0,04	300	150	100	50								
I e II	B	3	Realizzazione, adeguamento, miglioramento ed interventi locali e/o di riparazione, ivi compresi gli interventi di minore rilevanza, di opere ed infrastrutture pubbliche non ricadenti nei punti A1 e A2.		0,18		0,04		150		50		0,09		0,02		100	25	
		4	Adeguamento o miglioramento di opere ed infrastrutture private non ricadenti nei punti A1 e A2.	0,18		0,04		150		50			0,09		0,02		75	25	
		5	Edifici privati con cubatura superiore a 8000 mc, ivi compresi gli interventi di minore rilevanza, non ricadenti nei punti A1 e A2.	0,35		0,07							0,18		0,04				
		6	Dighe, ponti stradali e passerelle pedonali, non ricadenti nei punti A1 e A2 (privati).					500		150							250		75
	C	7	Edificio privato con cubatura tra 8.000 mc e 500 mc o di altezza superiore a due piani complessivi entro e fuori terra, ivi compresi gli interventi di minore rilevanza, non ricadenti nei punti A1 e A2.	0,35		0,07							0,18		0,04				
		8	Altre opere private di cui all' art. 65 o art. 93 D.P.R. 380/01 non individuate in alcuna categoria, ivi compresi gli interventi di minore rilevanza, non ricadenti nei punti A1 e A2.					100		50							75		25
		9	Interventi locali e/o di riparazione di opere private, non ricadenti nei punti A1 e A2.					150		50							75		25
		10	Opere private che per dimensione, caratteristiche tecniche e d'uso non presentano particolari problemi, non ricadenti nei punti A1 e A2.					100		50							75		25
	D	11	Edificio privato con cubatura complessiva inferiore a 500 mc, costituito da un massimo di due piani complessivi entro e fuori terra, non ricadente nei punti A1 e A2, ivi compresi gli interventi di minore rilevanza.					150		50						75		25	
	SISMA	E	12	Interventi di riparazione di edifici pubblici e privati danneggiati a seguito di eventi calamitosi, non ricadenti nei punti E13 e E14, individuati con apposite Ordinanze a seguito di dichiarazione di stato di calamità.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			13	Interventi di riparazione di edifici danneggiati dal sisma e finanziati con Ordinanza n. 61/97.	0		0		0		0		0		0		0		0
14			Interventi di riparazione di edifici danneggiati dal sisma e finanziati con D.G.R. 5180/98	0		0		0		0		0		0		0		0	
ALTRO	F	15	Interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità di cui alla LR 1/2015.																
CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO				150	75			150	75			150	75			150	75		
CERTIFICATO DI CORISPONDENZA				70	35			70	35			70	35			70	35		
VARIANTI NON SOSTANZIALI				30	15			30	15			30	15			30	15		

Note:	-	Non previsto (vedere altre caselle) o soggetto solo a costo fisso.
	-	In caso di ADEGUAMENTO e/o MIGLIORAMENTO gli importi indicati sono ridotti del 50%, ad esclusione della classe B4 i cui importi sono già ridotti.
	-	Per opere valutate in mc le tariffe vanno ridotte in base alla classe di volume di riferimento.
	-	Gli interventi locali/riparazioni si intendono non valutabili a mc.



Allegato C

Prospetto per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (art. 211, L.R. 21.02.2015, n. 1 ex art. 19 L.R. 27.01.10 n. 5 e DGR 170/12).

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEL RIMBORSO FORFETTARIO

per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (art. 211 L.R. 21.01.2015, n. 1)

Progetto di

Committente Progettista

Comune Via /P.zza n°

Il sottoscritto in qualità di Progettista

incaricato dal Committente, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, così come disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

ASSEVERA che trattasi di:

<input type="checkbox"/>	ONERI FORFETTARI di cui all'Art. 19 L.R. 5/2010 e smi				
L'intervento è soggetto a:		<input type="checkbox"/> Autorizzazione	<input type="checkbox"/> Deposito	<input type="checkbox"/> Variante	
Ricadente nella seguente tipologia		<input type="checkbox"/> Gruppo (A.....F)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Categoria (1.....15)
L'opera è:		<input type="checkbox"/> Non valutabile in mc.			€
		<input type="checkbox"/> Valutabile in mc..... (vuoto per pieno)			
Classe	Da mc./a mc.	mc.		Importo parametrico	importo
1	0/1200		x		
2	1201/8000		x		
3	8001/20000		x		
4	20001/50000		x		
5	50001/100000		x		
Totale importo parametrico				€	€
Totale rimborso				€	€

<input type="checkbox"/>	ALTRI ONERI FORFETTARI di cui all'Allegato "A" punto B comma III della D.G.R. 170/2012		
(1)	<input type="checkbox"/> Certificato di rispondenza (*)	€.	70.00
(2)	<input type="checkbox"/> Collaudo	€.	150.00
	<input type="checkbox"/> Variante non sostanziale	€.	30.00
TOTALE ALTRI ONERI			€

NOTE Le caselle 1 e 2 non vanno barrate contemporaneamente (*) in caso di collaudo non è dovuto il pagamento relativo al certificato di rispondenza

TOTALE RIMBORSI FORFETTARI €.	€
--------------------------------------	---

A tal fine si allegano:

- a) Planimetria, sezione schematica dell'edificio e lo sviluppo dei calcoli, dalle quali si rileva la volumetria dell'opera;
- b) Attestazione di avvenuto pagamento (Bollettino postale/ricevuta del bonifico bancario).

IL PROGETTISTA

.....
(timbro e firma)



Allegato D

MODALITÀ DI VERSAMENTO E ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL RIMBORSO FORFETTARIO

per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (art. 211 L.R. 21.01.2015, n. 1)

1) *Modalità di presentazione*

Al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione del progetto (art. 202 L.R. 1/15) ovvero del preavviso scritto e deposito dei progetti (art. 204 L.R. 1/15) deve essere consegnata alla struttura provinciale competente, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (art. 211 L.R. 1/15), unitamente all'asseverazione di cui all' Allegato C.

2) *Calcolo del volume*

Qualora l'entità dell'opera possa essere valutata in termini di volumetria, la stessa deve essere asseverata dal progettista al momento della presentazione del progetto utilizzando l' Allegato C " Prospetto per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (art. 211 L.R. 21.01.2015, n. 1) ".

Il calcolo della volumetria (metri cubi) deve riferirsi all'intera struttura dell'opera, misurata al lordo (vuoto per pieno), partendo dallo spiccatto della prima superficie calpestabile sovrastante le fondazioni fino all'estradosso del solaio di copertura (nel caso di tetto a falde inclinate, si deve tener conto del volume compreso dalle falde qualora il sottotetto sia praticabile, in caso contrario e in caso di tetti a muricci il calcolo sarà limitato all'estradosso dell'ultimo solaio).

Sono esclusi dal calcolo i balconi aperti a sbalzo, i comignoli, i cornicioni, le gronde e i volumi tecnici (es. abbaini, scannafossi, extra corsa ascensori).

Sono compresi nel calcolo i porticati e le superfici a sbalzo comunque coperte.

3) *Calcolo del rimborso forfettario*

Qualora l'entità dell'opera possa essere valutata in termini di volumetria, la stessa deve essere asseverata dal progettista al momento della presentazione del progetto utilizzando l'Allegato C "Prospetto per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (art. 211 L.R. 21.01.2015, n.1) ".

Gli importi decrescono al crescere della volumetria sulla base delle seguenti classi di volumi (fino al limite massimo individuato per la Classe 5) e, in particolare:

- a ciascuna classe è associato il costo parametrico della classe precedente diminuito del 30%;



- i costi parametrici di base, ovvero quelli riferiti alla Classe 1, sono quelli indicati nell' Allegato B;

Tab. 1 - Tabella esplicativa riduzione tariffe in funzione delle classi di volumetria

PROSPETTO PER CALCOLO CONTRIBUTO IN FUNZIONE DELLA VOLUMETRIA PER OPERE VALUTABILI IN MC								
RIDUZIONE TARIFFE PER CLASSI DI VOLUMI								
CLASSE	DA MC	A MC	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA
1	0	1200	0,35	0,18	0,07	0,04	0,09	0,02
2	1201	8000	0,25	0,13	0,05	0,03	0,06	0,01
3	8001	20000	0,17	0,09	0,03	0,02	0,04	0,01
4	20001	50000	0,12	0,06	0,02	0,01	0,03	0,01
5	50001	100000	0,08	0,04	0,02	0,01	0,02	0,00
<i>NB: il calcolo del contributo è così calcolato:</i>								
CLASSE 1	fino a 1200 mc = tariffa x mc							
CLASSE 2	Da 1201 a 8000 mc = imp.sc. precedente(tariffa CL 1 x 1200) + tariffa CLASSE 2 x volume eccedente i 1200 mc							
CLASSE 3	Da 8001 a 20000 mc = importo somma sc. Prec. + tariffa CLASSE 3 x volume eccedente i 8000 mc							
CLASSE 4	Da 20001 a 50000 mc = imp.somma sc. precedenti + tariffa CLASSE 4 x volume eccedente i 20000 mc							
CLASSE 5	Da 50001 a 100000 mc = imp.somma sca. precedenti + tariffa CLASSE 5 x volume eccedente i 100000 mc							
oltre i 100.000 mc l'importo resta costante								

- per l'edilizia prefabbricata l'importo base, rispetto a quello delle nuove strutture, è ridotto del 30% sia per i privati che per le opere pubbliche. E', inoltre, introdotta la soglia massima di volumetria pari a 8000 mc per singolo fabbricato;
- per i casi previsti all'art. 211, comma 3, lett. d) (*opere di adeguamento e miglioramento sismico*) si applica l'importo di base (Classe 1) pari alla metà (diminuzione del 50%) dell'importo di base individuato per la realizzazione di nuovi edifici. La stessa disposizione si applica alle varianti;
- per i casi previsti all'art. 211, comma 3, lett. b), p.to 1) (*opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni*), p.to 2) - anche solo limitatamente alle porzioni di fabbricato ascrivibile ad uso pubblico nei modi previsti nel medesimo p.to 2) - (*opere di uso pubblico purché previsto in appositi atti o convenzioni con le pubbliche amministrazioni*) e p.to 3) (*edifici di culto, sedi di associazioni di volontariato ed edifici strumentali alle attività di cui sopra*) della L.R. 1/2015, si applica un importo (Classe 1) pari a quello delle opere pubbliche, ridotto della metà (diminuzione del 50%). La stessa disposizione si applica alle varianti.
- per i casi previsti all'art. 211, comma 3, lett. b), p.to 4) (*edilizia seriale composta da identiche strutture poste in successione o realizzate nella medesima area con un'unica richiesta di autorizzazione o deposito*), purché la documentazione progettuale sia unica e valida per tutte le strutture (i.e. una sola relazione, un solo calcolo, una sola serie di tavole, etc. etc.) il rimborso forfettario sarà calcolato sulla base di una sola delle (identiche) strutture. La stessa disposizione si applica alle varianti.



- per i casi di riparazione o di interventi locali di cui al § 8.4.3 del D.M. 14/01/2008 e del § C8.4.3 della Circolare 617/09, intendendosi opere “non valutabili a metro cubo”, si applica il costo “fisso”. La stessa disposizione si applica alle varianti.

4) Casi particolari

nel caso di diverse tipologie di intervento presenti in un'unica richiesta di autorizzazione/deposito, il contributo di istruttoria sarà sempre calcolato come somma dei contributi relativi a ciascuna tipologia di intervento.

Fa eccezione il caso in cui la realizzazione di una tipologia di intervento sia oggettivamente strumentale alla realizzazione di un altro intervento di diversa tipologia (ad es. la costruzione di un edificio su versante è vincolata alla realizzazione di un muro di sostegno, muri di sostegno di rampe per accedere a garages ecc): in questo caso il contributo sarà calcolato riferendosi esclusivamente all'intervento principale (edificio).

5) Modalità di pagamento

Ferma restando una diversa determinazione della Giunta regionale, al momento e fino al 31 dicembre 2015 il versamento del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli deve essere effettuato alla Provincia territorialmente competente e precisamente:

Provincia di Terni
Il rimborso forfettario previsto dalla l.r.1/2015 può essere versato con le seguenti modalità'.
1. a mezzo bollettino su C/C postale n. 82711763 .
2. a mezzo bonifico su C/C postale IBAN IT40 A 07601 14400 000082711763 .
NOTA:
- Intestazione: " Provincia di Terni "
- Causale: " Rimborso forfettario Art. 19 L.R.5/2010 ss.mm.ii. "

Provincia di Perugia
Il rimborso forfettario previsto dalla l.r.1/2015 può essere versato con le seguenti modalità'.
1. con bollettino di corrente postale n° 69138816 a "AMM.NE PROV.LE PERUGIA DEP.ATTO PRESSO SERV.CONTR.COSTR.SERV.TESOR." con causale "rimborso forfettario art.19 LR5/2010- Serv. CONTROLLO COSTRUZIONI"
NB pagando il bollettino postale on line utilizzando bancoposta è necessario utilizzare la procedura di pagamento del bollettino "generico" ovvero non il bollettino MAV altrimenti la procedura può dare errore di corrispondenza tra n. conto e intestatario
2. con bonifico Bancario presso BANCA UNICREDIT S.P.A. Agenzia Perugia Madonna Alta Via Francesco Baracca n. 5 codice IBAN: IT 34 C 02008 03039 000000852576 intestato a Provincia di Perugia con causale "Rimborso forfettario art.19 LR5/2010 - Servizio Controllo Costruzioni"
Specifiche:
<u>BONIFICI PRESSO BANCA UNICREDIT S.P.A.</u>
In caso di pagamento mediante bonifico effettuato presso la filiale della banca allegare originale ricevuta con numero di CRO (codice riferimento operazione) ovvero da febbraio 2014 con l'equivalente TRANSACTION ID introdotto con il Bonifico Europeo o SCT (Sepa Credit Transfer)
IN CASO DI BONIFICO BANCARIO TELEMATICO allegare ricevuta di avvenuto bonifico con relativo numero TRANSACTION ID (SCT (Sepa Credit Transfer).
Non possono essere accettate le "disposizioni" di bonifico in quanto le stesse non assicurano il buon fine dell'operazione essendo annullabili prima che la disposizione venga inviata al sistema interbancario (normalmente



entro le 17,30 dello stesso giorno ovvero le 17,30 del primo giorno lavorativo successivo, se la disposizione è avvenuta dopo le 17,30)

Nel caso in cui l'ordinante non corrisponde al nominativo del committente e' necessario che lo stesso venga indicato nella causale del bonifico, ovvero che l'ordinante dichiari nella ricevuta che il bonifico si riferisce al progetto presentato (committente, indirizzo ecc).

PAGAMENTI BOLLETTINO C/C POSTALE ON LINE (Bancoposta o Banca)

Costituisce valida ricevuta del pagamento effettuato (da allegare al progetto) solo il PDF del bollettino con il timbro postale (tale ricevuta potrebbe essere disponibile solo il giorno successivo alla disposizione di pagamento).

Il timbro postale contiene una serie di elementi atti ad identificare l'operazione ed il pagamento effettuato:

- data;
- sezione: indicato dall'acronimo SEZ;
- ufficio postale: indicato dall'acronimo UPV (Ufficio Postale Virtuale);
- importo del bollettino;
- numero progressivo di pagamento: preceduto dall'acronimo TER (che equivale alla sigla VCY presente nei timbri rilasciati da Poste sulle quietanze cartacee).

Non può essere accettata la sola disposizione di pagamento in quanto può essere in alcuni casi revocata prima dell'invio a Bancoposta (ad esempio le disposizioni effettuate tramite banca dopo le 15,45 vengono inoltrate a Bancoposta il primo giorno lavorativo successivo).

6) Verifiche del contributo

La struttura competente deve verificare che:

- a) la tipologia dell'intervento e la relativa tariffa applicata siano corrispondenti a quanto previsto in progetto;
- b) l'importo pagato sia corrispondente all'importo asseverato dal progettista nell' Allegato C, in merito alla tipologia di intervento e al volume dell'opera;

Il mancato o erroneo versamento del contributo costituisce, se non integrato, impedimento al rilascio dell'autorizzazione o deposito.

7) Procedura per il rimborso delle somme eccedenti, in caso di errore nel pagamento del contributo di istruttoria

In caso di versamento di somme eccedenti a quelle dovute, è possibile l'ottenimento del rimborso secondo la seguente procedura.

Il committente, ovvero il progettista incaricato, trasmette alla Regione specifica istanza di rimborso contenente:

1. i dati identificativi del progetto trasmesso;
2. il calcolo corretto dell'importo del contributo da versare, asseverato dal progettista;
3. il calcolo della somma corrisposta in eccesso, per il rimborso spettante;
4. gli estremi dell'intestatario del conto sul quale deve essere effettuato il rimborso (codice fiscale o P. IVA, luogo e data di nascita, residenza). **Attenzione:** gli estremi da indicare sono quelli della persona o società che ha effettuato il versamento (come risulta dal bollettino di c/c postale);

Alla istanza deve essere allegata fotocopia dell'attestazione di avvenuto pagamento, nonché l' Allegato C con l'eventuale sviluppo dei calcoli erroneamente indicati al momento del pagamento.




Regione Umbria

ASSESSORATO ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO E GEOLOGICO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DELL'UMBRIA
SERVIZIO GEOLOGICO E SISMICO
SEZIONE NORMATIVA ANTISISMICA E RISCHIO SISMICO

8) Procedura in caso di diniego dell'autorizzazione

In caso di diniego dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto di ricorrere ai sensi dell'art. 209 della L.R. 1/2015 al presidente della Giunta Regionale, la reiterazione della richiesta di una nuova autorizzazione per lo stesso oggetto, comporterà comunque un nuovo pagamento degli oneri previsti.



REGIONE UMBRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "E"

REGOLAMENTO

commissioni tecniche sulla vigilanza e sul controllo delle costruzioni in zona sismica

COMMISSIONE TECNICA

**Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di
conservazione dei progetti e per i controlli**
(articolo 211, legge regionale 1/2015)

COMMISSIONE TECNICA

**Procedure di semplificazione, anche informatiche,
della vigilanza e del controllo delle opere e costruzioni
in zone sismiche**
(legge regionale 1/2015)

ART. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento delle Commissioni Tecniche previste dalla deliberazione di Giunta regionale n. ... del :
 - a) Commissione tecnica Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (in seguito *Commissione tecnica Rimborso forfettario*);
 - b) Commissione tecnica Procedure di semplificazione, anche informatiche, della vigilanza e del controllo delle opere e costruzioni in zone sismiche (in seguito *Commissione tecnica Procedure di vigilanza e controllo sismiche*).

ART 2
(Competenze delle Commissioni)

1. La Commissione tecnica *Rimborso forfettario*, monitora, revisiona e aggiorna annualmente le tariffe e le procedure relative del Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli di cui all'art. 211 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1.
2. La Commissione tecnica *Procedure di vigilanza e controllo sismiche*, monitora, revisiona e aggiorna annualmente le procedure, anche informatiche, della vigilanza e del controllo delle opere in zone sismiche di cui alla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1
3. Le Commissioni propongono alla Giunta regionale l'approvazione e l'aggiornamento delle tariffe e delle procedure di propria competenza, da pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

ART 3
(Nomine dei membri delle Commissioni)

1. La Giunta regionale nomina il Presidente e il Coordinatore delle Commissioni.
2. Gli ulteriori membri delle Commissioni di cui all'articolo 4 sono nominati con atto del Dirigente competente per materia.

ART. 4
(Composizione delle Commissioni)

1. Ogni Commissione è composta da:

-
- a. un tecnico esperto in discipline tecniche e in vigilanza e controllo sismici designato dalla Giunta regionale, con funzioni di Presidente;
 - b. un tecnico esperto in discipline tecniche e in vigilanza e controllo sismici designato dalla Giunta regionale, con funzioni di Coordinatore;
 - c. cinque tecnici esperti, tre individuati tra i dipendenti regionali e due tra i professionisti esterni;
 - d. due tecnici esperti provenienti dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia, uno individuato in seno al Dipartimento di Ingegneria e uno individuato in seno al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA);
 - e. un tecnico designato dall'Unione Province italiane (UPI);
 - f. un tecnico designato dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI);
 - g. cinque tecnici, di cui uno designato dall'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), uno dalla Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI), uno dalla Confederazione nazionale artigianato (CONFARTIGIANATO), uno dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) ed uno dal Movimento cooperativo di produzione e lavoro;
 - h. un tecnico rappresentante degli architetti designato congiuntamente dall'Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti, conservatori delle Province di Perugia e Terni;
 - i. un tecnico rappresentante degli ingegneri designato congiuntamente dall'Ordine degli ingegneri delle Province di Perugia e Terni;
 - j. un tecnico rappresentante dei geometri designato congiuntamente dai Collegi provinciali di Perugia e Terni;
 - k. un tecnico rappresentante dei geologi designato dall'Ordine dei geologi della Regione Umbria;
 - l. un tecnico rappresentante degli agronomi e forestali designato congiuntamente dall'Ordine dei dottori agronomi e forestali delle Province di Perugia e Terni.
2. La Commissione si considera istituita anche in assenza di alcuni dei soggetti di cui al comma precedente.

ART. 5

(Convocazione delle Commissioni)

1. Ogni Commissione è convocata dal Presidente con lettera trasmessa, con email semplice, ai singoli componenti almeno 10 giorni prima della data fissata per la seduta, all'indirizzo che essi comunicano ufficialmente alla Segreteria Tecnica.
2. L'avviso di convocazione, oltre al giorno, l'ora e il luogo in cui si terrà la seduta, dovrà contenere l'ordine del giorno.
3. In assenza del Presidente la riunione è convocata dal Coordinatore.

-
4. Ogni Commissione si riunisce tutte le volte che lo richieda il suo Presidente, il suo Coordinatore o su richiesta di almeno cinque dei componenti della Commissione stessa.

ART. 6

(Costituzione e Modalità di votazione delle Commissioni)

1. Ogni Commissione è validamente costituita:
 - a. in prima convocazione, con la presenza del 50 % dei componenti;
 - b. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti presenti.
2. Ogni membro della rispettiva commissione ha diritto a un voto.
3. Ogni Commissione decide con la maggioranza dei voti dei presenti.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Coordinatore.
5. La votazione avviene a scrutinio palese per alzata di mano.
6. In caso di impossibilità a partecipare alla riunione della rispettiva Commissione Tecnica, il Commissario può delegare un sostituto, dandone preventiva comunicazione tramite email alla Segreteria tecnica o con apposita delega da consegnare al Presidente della Commissione o al Coordinatore, prima dell'inizio della riunione.
7. Il delegato dovrà essere scelto tra i due tecnici indicati dal Commissario all'inizio di ogni anno.

ART. 7

(Modalità dei lavori delle Commissioni)

1. L'argomento all'ordine del giorno oggetto della discussione è introdotto dal Presidente della rispettiva Commissione, dal Coordinatore o da un relatore dagli stessi delegato.
2. Aperta la discussione coloro che intendono intervenire devono iscriversi presso il segretario, prendendo la parola secondo l'ordine di iscrizione.
3. Su richiesta di uno dei componenti presenti possono essere esaminati altri argomenti non iscritti nell'ordine del giorno. Sull'opportunità decide il Presidente o, in sua assenza, il Coordinatore.
4. I Commissari possono produrre materiale relativo alla riunione, inviandolo preventivamente (almeno 10 giorni prima) alla Segreteria Tecnica per la relativa istruttoria.

-
5. I Commissari presentano alla rispettiva Commissione proposta di aggiornamento da sottoporre all'istruttoria della Segreteria e da esaminare in Commissione nella seduta successiva.

ART. 8

(Verbali delle Commissioni)

1. Di ogni seduta è redatto processo verbale contenente gli atti e le decisioni assunte dalla rispettiva commissione, sottoscritto dal Presidente della commissione o, in sua assenza dal Coordinatore, e dal segretario verbalizzante
2. La verbalizzazione descrive in modo sintetico la fase di convocazione, insediamento e lo svolgimento della seduta esponendo il contenuto di ciascuna decisione formalmente assunta.
3. Ciascun verbale verrà sottoposto alla rispettiva Commissione nella prima seduta utile successiva ai fini della formale presa d'atto e approvazione;
4. Il verbale e gli eventuali atti allegati sono depositati presso la sede della Segreteria tecnica della rispettiva Commissione.
5. Tutti coloro che vogliono che le proprie considerazioni siano trascritte espressamente nel verbale dovranno trascriverle sul modulo predisposto appositamente per la riunione.

ART. 9

(Procedure per approvazione proposte)

1. Ogni Commissione, acquisite le risultanze istruttorie di cui all'art 11 del presente regolamento, procede all' esame delle proposte e alle sue eventuali approvazioni con le modalità di cui all'art. 6.
2. Le proposte della Commissione Tecnica o dei singoli Commissari devono essere preventivamente istruite dalla Segreteria Tecnica.
3. Nel caso in cui si richieda un approfondimento di istruttoria il Presidente o il Coordinatore possono rinviare le stesse proposte alla Segreteria Tecnica.

ART. 10

(Segreteria Tecnica)

-
1. La Commissione si avvale della Segreteria tecnica, formata da personale dipendente dell'Amministrazione regionale e di comprovate capacità tecniche e nominato con atto del Dirigente del Servizio competente.
 2. Il Dirigente del Servizio competente può integrare con proprio atto la Segreteria Tecnica, con personale tecnico esperto in materie specifiche, dipendente di altre Amministrazioni e tra i tecnici messi a disposizione da associazioni già rappresentate in Commissione Tecnica, qualora ne rinvenga la necessità.

Art. 11

(Funzioni e Compiti della Segreteria Tecnica)

1. E' di competenza della Segreteria Tecnica di ciascuna Commissione:
 - la stesura del processo verbale delle sedute della Commissione Tecnica e delle eventuali Sottocommissioni;
 - l'istruttoria delle proposte formulate dalla Commissione tecnica o dai singoli commissari;
 - l'istruttoria delle proposte formulate dalle Sottocommissioni Tecniche o dai singoli commissari;
 - fornire i supporti tecnico-conoscitivi necessari per lo svolgimento dei compiti affidati ai membri della Commissione e delle Sottocommissioni;
 - proposte di aggiornamento di tariffe, procedure, etc;
 - studi e verifiche.

ART. 12

(Sottocommissioni tecniche di supporto alle Segreterie Tecniche di ciascuna Commissione)

1. Il Presidente o il Coordinatore, in relazione alla complessità e specificità della materia trattata e qualora ne rinvengano la necessità, possono proporre alla Giunta regionale di istituire Sottocommissioni Tecniche di supporto alle attività della Segreteria Tecnica.
2. Il Dirigente del Servizio competente nomina con proprio atto i membri della Sottocommissione Tecnica tra i tecnici esperti regionali, tra i tecnici di altre Amministrazioni e tra i tecnici messi a disposizione da associazioni già rappresentate in Commissione Tecnica.

-
3. Il Dirigente del Servizio competente può integrare la Sottocommissione con personale tecnico esperto della Regione, di altre Amministrazioni o tra i tecnici messi a disposizione da associazioni già rappresentate in Commissione Tecnica.

Art. 13

(Funzioni e Compiti delle Sottocommissioni Tecniche)

1. E' di competenza delle Sottocommissioni Tecniche di ciascuna Commissione:
- supportare la Segreteria Tecnica nella stesura del processo verbale delle sedute;
 - coadiuvare la Segreteria Tecnica nell'istruttoria delle proposte formulate dalla Sottocommissione tecnica o dai singoli membri;
 - formulare proposte inerenti gli obiettivi ed i compiti assegnati alla Sottocommissione.

ART. 14

(Consulenti)

1. Il Presidente o il Coordinatore, in relazione alla complessità e specificità della materia trattata, sentita la rispettiva Commissione, possono invitare a partecipare alla seduta, a titolo gratuito, consulenti con specifica professionalità nelle discipline tecniche poste all'ordine del giorno.

ART. 15

(Assenze ingiustificate)

1. Nel caso di assenza ingiustificata per n. 3 sedute consecutive, di un componente della Commissione, il Presidente ne dà comunicazione all'Ente e/o Organizzazione di appartenenza per le opportune valutazioni ed i conseguenti provvedimenti.

ART. 16

(Partecipazione gratuita)

1. La partecipazione alle Commissioni, alle Segreterie Tecniche e alle Sottocommissioni Tecniche è gratuita per tutti i componenti ed i soggetti coinvolti, sia interni alle Amministrazioni che esterni ad esse.
2. In nessun caso e a nessun soggetto è prevista o prevedibile alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso, comunque definiti o definibili.